

# CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI  
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE in funzione di  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SERVIZI  
MUNICIPALIZZATI (art.6 comma 3 dello Statuto)

N. 22

del 30.01.2006

## OGGETTO

**Ricorso in appello De Bari Vincenzo c/ASM. Conferma avvocato difensore. (Art.79 D.P.R. 4.10.1986 n.902)**

L'anno duemilasei, il giorno trenta del mese di gennaio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
PISANI	Marta	- ASSESSORE	- Presente
ANGRISANI	Dante	- ASSESSORE	- Presente
AZZOLLINI	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
CAMPOREALE	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
CLAUDIO	Adele	- ASSESSORE	- Presente
DE NICOLO'	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
GAGLIARDI	Immah	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LEONE	Sergio	- ASSESSORE	- Assente
MESSINA	Angelo	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Sig. Minervini Tommaso – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale f.f., dott. De Michele Vincenzo.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



## **LA GIUNTA COMUNALE in funzione di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che con decreto sindacale prot. 51092 del 17.10.2005 veniva decretata la revoca della nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Molfetta;

Rilevato che alla data del presente provvedimento non si è ancora provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per cui il presente atto viene adottato dalla la Giunta Municipale ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 902/86 nonché ai sensi dell' art. 6 comma 3 dello Statuto aziendale, che testualmente recita: *“Con il medesimo provvedimento con il quale viene disposta la revoca, ove questa riguardi l'intero Consiglio di amministrazione o la maggioranza dei suoi componenti e semprechè non vengano contestualmente sostituiti i Consiglieri revocati, la gestione dell'Azienda è assunta, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, dalla Giunta Municipale ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 79 del D.P.R. 902/86. Restano salvi i provvedimenti di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 902/86”*;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.M. di Molfetta n. 165 del 18.11.2000, si conferiva incarico di rappresentare e difendere l'Azienda all'avv. Oronzo Amato con studio legale in Molfetta via Cavour 25 nel giudizio proposto dall'ex dipendente sig. De Bari Vincenzo c/ASM inteso ad ottenere inquadramento retroattivo nel livello superiore;

- che ad esito del giudizio con sentenza del 7.3.2005 n. 298/05 il Tribunale di Trani definitivamente decidendo. rigettava la domanda;
- che di tale sentenza si prendeva atto con deliberazione n. 51 del 12.5.2005, provvedendosi alla liquidazione delle competenze in favore dell'avv. Amato;

Constatato che l'avv. Oronzo Amato, con nota del 2.12.2005 ha trasmesso copia del ricorso in appello proposto dall'avvocato di controparte, avverso sentenza di 1° grado;

Ritenuto di dover confermare nell'incarico di difensore aziendale l'avv. Oronzo Amato con studio legale in Molfetta – Cavour, 25 – nel giudizio d'appello di che trattasi;

Su proposta conforme del Direttore dell'Azienda, responsabile del provvedimento e del procedimento;

Visto l' art. 25 del D.P.R. 902/86;

Visto l'art. 7 dello Statuto aziendale;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

Rilevata la competenza della Giunta Comunale a deliberare in materia, in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, giusta normativa sopra riportata;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente Settore AA.GG. in ordine alla regolarità tecnica (il provvedimento non ha rilevanza contabile, ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D.to L.vo n.267/2000);

Ad unanimità di voti



## DELIBERA

Per quanto in narrativa:

- 1) Prendere atto del ricorso in appello proposto dall'ex dipendente sig. De Bari Vincenzo c/ASM avverso sentenza di primo grado n. 298/05 del 7/3/2005;
- 2) Confermare nell'incarico di difensore aziendale l'avv. Oronzo Amato con studio legale in Molfetta – Cavour, 25 – che ha già difeso, con successo, l'ASM in primo grado;
- 3) Invitare il legale incaricato ad attenersi ai minimi tariffari;
- 4) Proporre al legale incaricato la rinuncia da parte sua al rimborso delle spese generali sul totale dei diritti ed onorari ex art. 15 della tariffa forense approvata con D.M. 5.10.1994 n. 585 in G.U. 247 del 21.10.1994;
- 5) Stabilire che, a richiesta del Consiglio di Amministrazione, la liquidazione finale potrà essere subordinata alla presentazione da parte del professionista incaricato del preventivo di parcella debitamente corredato dal parere di congruità del Consiglio del competente ordine forense, anche al fine della verifica dell'applicazione dei minimi tariffari;
- 6) Trasmettere copia del presente atto al legale incaricato unitamente a copia del ricorso di che trattasi, con espressa accettazione dei punti 3 -4 - 5 che precedono;
- 7) Inviare il presente provvedimento al Direttore dell'ASM di Molfetta per l'esecuzione.

